



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 19/01/2016

OGGETTO: Art. 246 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni.
Dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Barrafranca conseguente all'accertamento della
sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'anno duemilasedici addi diciannove del mese di Gennaio nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto
Commissario Straordinario dott. Pio Guida, avvalendosi dei poteri conferitigli con Decreto D.P. n.
578/Serv. 1/S.G. Del 16/12/2015, ha adottato la seguente deliberazione con l'assistenza del
Segretario Generale del Comune Dott. Carmelo Cunsolo.

Oggetto: "Art 246 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Barrafranca conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del D. Lgs. n. 267/2000".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NOMINATO PER LA GESTIONE DELL'ENTE IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CON D. P. n. 578 del 16/12/2015.

Viste le allegate Deliberazioni della Corte dei Conti:

- **Deliberazione n. 62 del 17/07/2009** che, in merito al **rendiconto dell'anno 2007**, faceva emergere alcune "anomalie e disfunzioni che incidevano negativamente sugli equilibri di bilancio, non consentendo all'Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali di finanza pubblica, quali il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2007, dovuto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio, al mancato "contenimento della spesa del personale", all'improprio utilizzo "dei servizi per conto terzi", "al mancato aggiornamento dell'inventario dell'Ente" e "alla mancata predisposizione del referto sul controllo sulla gestione di cui all'art. 198 del TUEL". Nella circostanza la Corte faceva rilevare che lo sfioramento del patto di stabilità era anche una conseguenza dell'incapacità dell'Ente di individuare possibili alternative per il finanziamento dei suddetti debiti fuori bilancio in quanto non era "stata presa in concreta considerazione la possibilità di incrementare le entrate proprie e di ridurre le spese comprimibili". Concludeva, affermando che tali riscontri erano "destinati ad incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e impongono l'adozione di appropriate misure correttive idonee ad invertire la tendenza in atto";
- **Deliberazione n. 63 del 12/05/2011**, con la quale la Corte dei Conti, relativamente al **rendiconto dell'anno 2009**, rilevava ancora una volta "l'elevato ammontare di debiti fuori bilancio, pari ad € 506.623,84... consistente in obbligazione pecuniaria riferibile all'Ente, assunta in violazione delle norme che disciplinano gli impegni di spesa" e "il mancato rispetto di limiti di spesa per il personale previsto dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006";
- **Deliberazione n. 155 del 24/05/2012** con cui, relativamente al **Conto di bilancio 2010**, rilevava la permanenza di varie criticità, tra cui: "... la presenza di anticipazioni di cassa inestinte al termine dell'esercizio 2010 e la riproposizione della medesima problematica anche nell'esercizio 2011; ... la presenza di consistenti debiti fuori bilancio riconosciuti inerenti l'acquisizione di beni e servizi senza il relativo impegno di spesa (art. 194, lett. e TUEL). Questa tipologia di debiti fuori bilancio ha fatto sistematicamente registrare importi elevatissimi nel triennio 2008/2010; ... l'imputazione alle partite di giro (alla voce "altre per servizi c/terzi) di somme molto consistenti non pertinenti con possibili refluenze sul calcolo del saldo finanziario ai fini del rispetto del patto di stabilità interno; ... la mancata predisposizione del rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa previsto all'art. 9 del D. L. 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; ... la mancata adozione di misure correttive a seguito delle deliberazioni di questa sezione nn. 333/2010 e 63/2011...". La Corte dei Conti osservava che "una gestione di competenza condotta con il costante utilizzo di anticipazione di cassa è indice di una scarsa capacità di programmazione degli impegni di spesa che non trovano adeguata copertura nelle entrate" ed evidenziava che "tale modo di procedere contrasta con i principi di sana gestione finanziaria e che, se reiterato nel tempo, è sicuramente indice di una difficoltà finanziaria che richiede una particolare attenzione nella gestione degli esercizi futuri";
- **Deliberazione n. 186 del 23/05/2013** con cui la Corte dei Conti si è espressa, relativamente al **Conto di bilancio anno 2011 e al bilancio di previsione anno 2012**, rilevando, in merito

al rendiconto, diverse criticità sulla gestione dei residui, evidenziando, ancora una volta, il “ricorso ininterrotto ad anticipazione di tesoreria, inestinta a fine esercizio..., ... l'assenza di accantonamenti per far fronte ai minori trasferimenti..., ...il consistente ammontare di debiti fuori bilancio, pari ad € 3.966.891,85, di cui circa 1.800.000 nei confronti dell'ATO EnnaEuno, con possibili refluenze sul calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno..., la mancata adozione, da parte dell'ente, di specifiche misure dirette ad evidenziare la tempestività dei pagamenti, come previsto dal D. L. 78/2009... e la non corretta imputazione all'interno della voce “altre per servizi c/terzi” di talune tipologie di spesa non in linea con il principio di tassatività richiamato dal principio contabile n. 2 punto 25...” ed evidenziava la “condizione di ente strutturalmente deficitario per l'esercizio 2011, ai sensi dell'art. 242 del TUEL”. Con la medesima deliberazione, la Corte, relativamente al Bilancio di previsione 2012, evidenziava “l'inattendibilità delle previsioni di spesa e la rilevazione di un disavanzo di parte corrente coperto con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ed altre entrate di carattere straordinario...; ... la necessità di effettuare una puntuale verifica, a livello previsionale, del rispetto del patto di stabilità, ...la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti di ammontare rilevante e di debiti in attesa di riconoscimento, ...il mancato contenimento delle spese secondo il disposto di cui all'art. 6, commi 7 e 8 del D.L. 78/2010” e concludeva con la seguente asserzione: “Dalle considerazioni sopra riportate emerge in maniera inequivocabile che la situazione finanziaria del Comune di Barrafranca presenta evidenti squilibri strutturali di bilancio suscettibili di provocarne il dissesto. Si richiede pertanto che l'ente proceda, senza ulteriore indugio, ad adottare i provvedimenti necessari a rimuovere le criticità riscontrate e ripristinare gli equilibri di bilancio”;

- **Deliberazione n. 391 del 27/11/2013** con cui, in merito al **rendiconto 2011 e al bilancio 2012**, la Corte dei Conti ha affermato che “tali deduzioni non assumono il carattere di misure correttive, né risultano approvate dal competente Consiglio Comunale” e concludeva con l'assegnazione di un termine di 60 giorni, entro i quali, l'Organo Consiliare avrebbe dovuto adottare le necessarie misure correttive. A seguito di quest'ultima deliberazione della Corte dei Conti, il Consiglio Comunale dell'Ente, con propria deliberazione n. 14 del 14/2/2014, oltre ad evidenziare i provvedimenti attuati per far fronte alle criticità rilevate, adottava, quali misure correttive, la riduzione al minimo previsto dalla legge dell'indennità spettante ai Capi Settore e la riduzione del 30% del compenso spettante al Collegio dei Revisori dei Conti;
- **Deliberazione n. 119 del 18/07/2014** con cui la Corte dei Conti ha, “contestualmente, proceduto, da un lato, ad accertare la regolarità finanziaria del **rendiconto 2012** e, dall'altro, a valutare l'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze della precedente sessione di controllo finanziario”, concludendo con la seguente asserzione: “La presenza, protrattasi per più esercizi finanziari e già rilevata e stigmatizzata in precedenti occasioni...di fattori di squilibrio finanziario di tipo strutturale induce a ritenere che questi abbiano assunto il carattere di cronicità e che le misure fin qui previste, oppure adottate, non siano, allo stato, sufficienti a superare compiutamente le criticità rilevate” e, ribadendo le consuete criticità (ricorso frequente e rilevante alle anticipazioni di tesoreria, mancato rispetto del patto di stabilità, situazione debitoria...), invitava l'ente, ancora una volta, a porre in essere “**gli interventi idonei per addivenire al superamento delle segnalate situazioni di squilibrio**”;
- **Deliberazione n. 192 del 12/05/2015**, con cui la Corte dei Conti evidenziava che “l'Ente, avendo anche per il 2013 la caratteristica della deficitarietà strutturale, è tenuto anche all'applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 243 del TUEL...”. Riteneva di dovere assumere una pronuncia di accertamento ai sensi dell'art. 148 bis “...atteso che le risultanze del controllo sul consuntivo 2013, confermano la grave situazione di crisi già rilevata in precedenti controlli finanziari, segnalata anche dagli organi interni dell'Ente e ora conclamata e ulteriormente aggravata” e concludeva,

affermando che *“tale situazione, unita all'accertata condizione di ente strutturalmente deficitario ex art. 242 e seguenti del TUEL, rende improcrastinabile l'adozione da parte dei competenti organi comunali, dei provvedimenti previsti dagli artt. 243 bis e seguenti ovvero dagli artt. 244 e seguenti del TUEL”*;

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 11/6/2015, l'Ente ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del comma I, dell'art. 243 bis del D. L. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 D. L. del 10/10/2012, n. 174, come convertito con modifiche in L. 07/12/2012, n. 213;

Considerato:

- **che**, ai sensi del comma 5, dell' art. 243-bis, del D. Lgs. 267/2000, l'adesione alla suddetta procedura prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di adesione alla procedura riequilibrio pluriennale, di un piano di riequilibrio pluriennale della durata massima di 10 anni, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- **che**, con Deliberazione n. 77 del 08/9/2015, la Giunta Comunale ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, al fine di sottoporlo al vaglio del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione;
- **che**, con nota prot. n. 9930 del 09/9/2015, il Revisore dei Conti ha espresso parere non favorevole sulla proposta del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dagli artt. 243 bis e seguenti del TUEL;
- **che**, con Deliberazione n. 59 del 24/9/2015, il Consiglio Comunale non ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, restituendo la proposta alla Giunta Comunale;

Vista l'allegata nota Prot. n. 14156 del 18/9/2015, acquisita al Prot. dell'Ente al n. 10454 del 22/9/2015, con cui l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Finanza Pubblica chiede informazioni sull'iter procedurale avviato, ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, atteso che il comma 7, dell'art. 243-quater, del D. Lgs. 267/2000, testualmente, recita: *“la mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art. 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, comportano l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto”*;

Precisato che:


- l'art. 244 del TUEL stabilisce i presupposti per la dichiarazione del dissesto, prevedendo che si ha lo “stato di dissesto” se l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'Ente crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non sia stato fatto validamente fronte, né con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio (art. 193), né con lo straordinario riconoscimento del debito fuori bilancio (art. 194);

- l'art. 246, allorché ricorrano i sopra descritti presupposti, prevede che sia l'organo consiliare ad adottare l'apposita deliberazione “formale ed esplicita”, valutando le cause che hanno determinato il dissesto tramite apposita relazione del revisore;

Vista la nota prot. n. 10911 del 02/10/2015, con cui il Vice Segretario Comunale ha richiesto al Revisore la trasmissione della relazione di cui all'art. 246 del D. Lgs. 267/2000;

Vista l'allegata nota Prot. n. 16417 del 23/10/2015, acquisita al Prot. dell'Ente al n. 11723, con cui l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Finanza Pubblica invita il Comune a *“porre in essere gli adempimenti necessari affinché si pervenga, indifferibilmente, nel termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della presente, all'adozione della deliberazione consiliare per la dichiarazione di dissesto finanziario di codesto Comune”* e invita, altresì, l'Organo di Revisione Economico Finanziaria a *“rassegnare, qualora non abbia già provveduto, la relazione prevista dall'art. 246 del D. Lgs. 267/2000 nella quale dovranno essere analizzate le cause che hanno provocato il dissesto”*;

Vista la nota Prot. Gab. n. 3390 del 04/11/2015, con la quale il Sindaco invita il Responsabile del Servizio Finanziario a predisporre la proposta di deliberazione per la dichiarazione del dissesto finanziario da inoltrare all'Organo Consiliare;



Vista la nota prot. n. 12199 del 05/11/2015, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con cui il Revisore ha depositato agli atti di questo Ente la propria relazione ex art. 246 del TUOEL;

Accertato:

- che, nella sopra citata relazione dell'organo di revisione, esplicitamente, viene rilevata dallo stesso organo, la sussistenza, per il Comune di Barrafranca, delle condizioni di cui all'art. 244 del d. lgs. 267/2000 che richiedono l'adozione di provvedimenti idonei a ripristinare gli equilibri di bilancio e l'avvio di una corretta gestione finanziaria, al fine di interrompere il progressivo peggioramento dei conti;
- che si rende necessario e improcrastinabile procedere alla dichiarazione di dissesto finanziario, al fine di evitare ulteriori gravi danni all'Ente che derivano dallo stallo economico finanziario determinato dall'assenza di strumenti finanziari;

Visto l'allegato verbale di insediamento del Commissario nominato con decreto n. 578/Serv. 1/S.G. Del 16/12/2015 ,redatto in data 23/12/2015 , e preso atto che non era stato ancora adottato il dissesto finanziario, lo stesso ha chiesto al Segretario Generale e al Responsabile degli Affari generali e finanziari una dettagliata relazione sulla situazione economico- finanziaria dell'Ente;

Vista l'allegata relazione prot. AA.GG. n. 12 del 12/01/2016 , avente ad oggetto:" Relazione del responsabile dell'area economico-finanziaria in merito alle cause che hanno determinato il progressivo indebitamento dell' Ente sino a diventare strutturalmente deficitario e, successivamente, in stato di dissesto finanziario";

Atteso che è stato più volte ribadito dalla Giurisprudenza che: "... Lo stato di dissesto si configura nella situazione nella quale l'Ente non sia in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero quando esistono nei confronti dell'ente crediti liquidi ed esigibili di terzi in relazione ai quali l'ente non sia in grado di far fronte con validi mezzi finanziari. In presenza dei presupposti normativi, l'Ente è tenuto alla dichiarazione, non sussistendo alcun margine di valutazione discrezionale (da ultimo: Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2012, n. 143), anche al fine di evitare un ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria ..."

Visti gli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'OO.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

Visto il parere espresso dal Responsabile del I° Settore Affari Generali e Finanziari;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. dichiarare, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, il dissesto finanziario del Comune di Barrafranca, conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del medesimo D. Lgs. 267/2000;
2. demandare al Segretario Generale, entro 5 giorni dalla data di esecutività, l'invio del presente atto, unitamente alla relazione dell'Organo di revisione economico - finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto, al Ministero dell'Interno, alla Procura regionale per la Sicilia della Corte dei Conti;
3. dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Carmelo Cunsolo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Pio Guida

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune nel giorno
di _____ per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Comune di Barrafranca

Prov. di Enna

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L. R. N. 30/2000

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.

OGGETTO: Art. 245 del D.Lgs. n. 118 del 14/09/2011 art. 257 e s.m. art.
Di bilancio 2016 di bilancio finanziario del Comune di Barrafranca
compreso all'adempimento sulle responsabilità della amministrazione
previsti dall'art. 244 del D.Lgs. 267/00

Parere di regolarità tecnica del Capo Settore interessato

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere *fornero*

Barrafranca, 11-21-2016

Il Capo Settore

Parere di regolarità contabile del Responsabile Servizio finanziario.

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere *fornero*

Barrafranca, 11-21-2016

Il Capo Settore Servizio di Ragioneria

PARERE AI SENSI DELL'ART. 64 TER DELLO STATUTO COMUNALE

Sotto il profilo della legittimità si esprime parere.....

Barrafranca, _____

Il Segretario



REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 17 luglio 2009, composta dai seguenti magistrati:

Rita ARRIGONI - Presidente
Ignazio FASO - Consigliere
Giuseppa CERNIGLIARO - Referendario relatore

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto l'art. 1, commi 166, 167 e 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, in particolare, l'art 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 79/2008 avente ad oggetto "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto della gestione 2007";

vista la nota del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana del 2 ottobre 2008, con la quale è stata inoltrata al Sindaco e al Presidente del Collegio dei revisori la predetta deliberazione di questa Sezione di controllo n. 79/2008, nonché i relativi attachments di

fini della loro ritrasmissione da parte del Collegio dei revisori entro trenta giorni dall'approvazione del consuntivo;

esaminate la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del Comune di Barrafranca, pervenuta a questa Sezione regionale in data 19 novembre 2008, e le risultanze dell'attività istruttoria;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 75/2009/CONTR. emessa in data 1° luglio 2009, con la quale la Sezione del controllo è stata convocata il 17 luglio 2009 per gli adempimenti di cui al menzionato comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

udito il relatore Referendario dott.ssa Giuseppa Cernigliaro;

uditi il rag. Alessandro Salvaggio, Assessore al Bilancio del Comune di Barrafranca;

esaminata la documentazione prodotta dal Comune.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo intestata dalla legge alla Corte, essendo la stessa volta a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive ritenute idonee.

Dalla finalizzazione di tale controllo alla verifica del rispetto di vincoli di natura squisitamente finanziaria è agevole comprendere come il riscontro che in questa sede si compie miri fondamentalmente a fare emergere quelle anomalie e disfunzioni che siano in grado di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio, non consentendo all'ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali di finanza pubblica. Pertanto la gravità della irregolarità va fondamentalmente riferita, nell'ambito dell'analisi che si compie in questa sede, alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, con particolare attenzione, dunque, alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, all'osservanza del vincolo dell'indebitamento ex art. 119 Cost., all'osservanza delle limitazioni previste in materia di spese

per il personale ed in generale a comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria dell'ente che siano in grado di refluire negativamente sulla capacità, attuale o futura, della conservazione degli equilibri di bilancio.

Dall'esame della predetta relazione, redatta dal Collegio dei revisori del Comune di Barrafranca, è emerso quanto segue:

- il mancato rispetto del Patto di stabilità interno;
- un incremento della spesa per il personale tale da incidere sul rispetto dei limiti previsti all'art. 1, comma 557, della legge n. 266 del 2006;
- significativi debiti fuori bilancio;
- l'improprio utilizzo dei "servizi in conto di terzi";
- il mancato aggiornamento dell'inventario dell'Ente;
- la mancata predisposizione del referto sul controllo sulla gestione di cui all'art. 198 del TUEL.

Nell'adunanza pubblica del 17 luglio 2009 il rappresentante dell'Amministrazione ha reso noto che il mancato rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno è dipeso dalla necessità di provvedere al riconoscimento degli ingenti debiti fuori bilancio dell'Ente, che l'incremento della spesa del personale è conseguenza dell'avvenuta stabilizzazione, nel 2007, di alcuni lavoratori ex ASU, che sono stati allocati nei "servizi in conto di terzi" taluni contributi regionali, che l'Ente ha provveduto ad aggiornare l'inventario nel corso del 2009 e che la Giunta municipale ha approvato il regolamento che disciplina i controlli interni e le funzioni del nucleo di valutazione.

Sulla base delle deduzioni presentate dall'Ente, questa Corte prende positivamente atto dell'adozione delle misure, concernenti l'inventario e il controllo di gestione, atte a rimuovere alcune delle criticità rilevate invitando l'Amministrazione a trasmettere il prescritto referto sul controllo della gestione, ex art. 198-bis del TUEL.

Per quanto concerne invece gli ulteriori motivi di deferimento, il Collegio riscontra la presenza di rilevanti criticità che influiscono negativamente sugli equilibri di bilancio del Comune.

In primo luogo questa Corte osserva che le disposizioni di legge relative al rispetto del patto di stabilità interno "costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma della Costituzione" (L. 266/2005, art. 1, comma 138). Per questa particolare valenza, pertanto, le disposizioni normative concernenti il patto di stabilità per l'esercizio 2007 (di cui alla legge n. 296 del 27 dicembre 2006) non possono essere eluse né disapplicate. Ne consegue che l'accertamento del mancato rispetto del patto di

stabilità interno per il 2007 costituisce una criticità rilevante della gestione amministrativa.

raggiungimento dei generali obiettivi di finanza pubblica a cui obbligatoriamente debbono concorrere gli enti locali, in osservanza dei principi fondamentali di coordinamento richiamati dalla legge.

Nella fattispecie, poi, l'Ente non ha fornito sufficienti elementi atti a suffragare la tesi dell'inesistenza di possibili alternative per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, non essendo stata presa in concreta considerazione la possibilità di incrementare le entrate proprie e di ridurre le spese comprimibili. Ancora, non è stato reso noto se, in sede della manovra complessiva di bilancio per il 2008, siano state o meno avviate le misure di riassorbimento degli scostamenti. Al riguardo, poiché questa Sezione, con propria deliberazione n.199 del 2008, ha accertato che il bilancio di previsione dell'esercizio 2008 del Comune di Barrafranca non assicurava il recupero degli scostamenti in parola, il Collegio ravvisa la necessità di procedere alla verifica dell'applicazione delle suddette misure nell'ambito dell'analisi del questionario relativo al rendiconto 2008.

Da tutto quanto precede, discende la necessità per questo Collegio di rilevare il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, per l'anno 2007, da parte del Comune di Barrafranca

Per quanto concerne l'incremento della spesa per il personale nell'esercizio 2007, il Collegio osserva che a decorrere dal 2007, negli enti sottoposti alle regole del patto di stabilità, le spese per il personale non sono più soggette a tetti di spesa, costituendo, invece, tipologia da valutare autonomamente, anch'essa ai fini del conseguimento degli specifici obiettivi di miglioramento del saldo finanziario previsti dai commi 677 e ss. dell'art. 1 L.F. 2007 (per gli enti non sottoposti al patto il comma 562 mantiene invece il tetto di spesa).

Viene quindi rimessa all'autonomia degli enti l'individuazione dei modi e della misura della riduzione della spesa in commento. In detto contesto la disposizione di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 assume una significativa valenza di indirizzo dell'azione degli enti territoriali intesa a garantire la riduzione della spesa per il personale mediante il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale e la razionalizzazione delle strutture amministrative.

La norma, anche se a carattere programmatico, sancisce il principio generale della riduzione della spesa in questione e, nel contempo, consente agli enti locali la possibilità di un'ampia tipologia di interventi, per il raggiungimento delle finalità di contenimento della spesa del personale e di razionalizzazione strutturale, finalità peraltro essenzialmente di lungo periodo e non limitate al singolo esercizio finanziario. Ciò comporta che nella verifica dei rendiconti degli enti locali è necessario accertare se di tale indirizzo di contenimento si sia tenuto conto, considerato anche che esso costituisce conferma di principi preesistenti e più volte ribaditi legislativamente.

Nel caso in esame, la Corte, nel riscontrare che il Comune di Barrafranca non ha provveduto alla riduzione della spesa in questione, invita l'Ente a monitorare e mutuarne l'evoluzione della

spesa per il personale al fine di evitare pericolose ricadute sul bilancio, specie in conseguenza dell'intervenuta stabilizzazione di personale precario.

Con riferimento agli altri aspetti critici che emergono dal rendiconto dell'esercizio 2007, il Collegio evidenzia che nel 2007 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio di ingente ammontare, costituiti per la maggior parte dalla tipologia di debiti di cui all'art. 194, lettera e) del TUEL, e che esistono ulteriori debiti fuori bilancio da finanziare per un importo consistente nonché procedimenti di esecuzione forzata rilevati dal conto del tesoriere a fine esercizio. Tali elementi, insieme agli altri profili di irregolarità già riscontrati, sono destinati ad incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e impongono l'adozione di appropriate misure correttive idonee ad invertire la tendenza in atto.

Per finire, in merito all'improprio utilizzo dei "servizi per conto di terzi", il Collegio invita l'Ente a conformare il proprio operato ai principi contabili per gli enti locali in quanto tali partite, per loro natura estranee al patrimonio dell'Ente, comprendono esclusivamente le operazioni poste in essere dal Comune in nome e per conto di altri soggetti (si veda in merito il principio contabile n. 24 lett. F).

Nell'ambito della verifica dello stato di salute finanziaria di un Ente, questa parte del bilancio assume infatti grande importanza al fine di accertare se vi sia la scorretta abitudine di allocare nei servizi per conto di terzi entrate, ma soprattutto spese, che dovrebbero trovare regolare imputazione in altre componenti del bilancio. Per quanto riguarda il Comune di Barrafranca, la problematica aveva già formato oggetto di richiamo nella pronuncia con cui è stato esaminato il rendiconto dell'esercizio 2006 e la medesima criticità va evidenziata per il rendiconto 2007 anche in considerazione dell'ampiezza delle dimensioni della voce "altre per servizi in conto di terzi" in rapporto ad altre parti del bilancio e a questo nel suo complesso.

P.Q.M.

- accerta che il Comune di Barrafranca, nell'esercizio 2007, non ha provveduto a rispettare il Patto di stabilità interno e non ha realizzato il contenimento della spesa per il personale;
- accerta che l'Ente presenta notevoli debiti fuori bilancio;
- invita il Comune a predisporre ed inviare il referto sul controllo di gestione, previsto dall'art. 198 del TUEL;
- invita il Comune ad utilizzare i "servizi in conto terzi" in maniera conforme ai principi contabili per gli enti locali.

ORDINA


che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente pronuncia sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e al Presidente del Collegio dei revisori del Comune di Barrafranca, ai fini dell'adozione "delle necessarie misure correttive", come previsto dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

DISPONE

che, a cura del Sindaco, siano comunicate a questa Sezione, entro 90 giorni dal deposito della presente deliberazione, le misure correttive adottate ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 168, della citata legge 266 del 2005.

Così deciso in Palermo il 17 luglio 2009

L'ESTENSORE


Giuseppa Cernigliaro




IL PRESIDENTE


Rita Arrigoni

Depositata in segreteria il 11 SET. 2009

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Laura Suriano





COPIA CONFORME



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione del controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 12 maggio 2011, composta dai seguenti magistrati:

Rità Arrigoni	- Presidente
Ignazio Faso	- Consigliere
Alessandro Sperandeo	- Referendario Relatore

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;


visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto l'art. 1, commi 166, 167 e 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, in particolare, l'art 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente dispone che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n 122/2010/INPR avente ad oggetto "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi 166-168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto della gestione 2009";



vista la nota del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana del 16 agosto 2010 con la quale è stata inoltrata al Sindaco e all'Organo di revisione la predetta deliberazione di questa Sezione di controllo avente per oggetto le anzidette "linee-guida" ed i relativi questionari da ritrasmetersi, compilati, entro trenta giorni dall'approvazione del consuntivo;

esaminate la relazione dell'Organo di revisione contabile del Comune di Barrafranca, pervenuta a questa Sezione regionale, e le risultanze dell'attività istruttoria;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo 60/2011/Contr., con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 12 maggio 2011 per gli adempimenti di cui al menzionato art.1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

udito il relatore Referendario Dr. Alessandro Sperandeo;

udito il Vice-Sindaco, Assessore V. Pace, con delega del Sindaco.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo intestata dalla legge alla Corte, essendo la stessa volta a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'organo di revisione, affinché gli stessi attivino le necessarie misure correttive ritenute idonee.

Dalla finalizzazione di tale controllo alla verifica del rispetto di vincoli di natura squisitamente finanziaria è agevole comprendere come il riscontro, che in questa sede si compie, miri fondamentalmente a fare emergere anomalie e disfunzioni in grado di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio, non consentendo all'ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali di finanza pubblica. Pertanto, la gravità dell'irregolarità qui fondamentalmente riferita, nell'ambito dell'analisi che si compie in questa sede, alla

verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, con particolare attenzione alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, all'osservanza del vincolo all'indebitamento ex art.119 cost., all'osservanza delle limitazioni previste in materia di spese per il personale ed in generale a comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria dell'ente che siano in grado di refluire negativamente sulla capacità, attuale o futura, della conservazione degli equilibri di bilancio.


Dall'esame della predetta relazione redatta dall'organo di revisione del Comune di Barrafranca è emerso:

- 1) l'elevato ammontare, pari ad euro 505.623,84, di debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie prevista dalla lettera e) dell'art. 194 del TUEL D.lgs. 267/2000;
- 2) il mancato rispetto di limiti di spesa per il personale previsto dall'art.1, comma 557, della L. 296/2006.

Il rappresentante del Comune in sede di adunanza, ha dato chiarimenti dettagliati con riguardo al mancato rispetto di limiti di spesa per il personale illustrando la memoria, contestualmente depositata, dalla quale si evince che la percentuale di incidenza della spesa in questione sul totale della spesa corrente è diminuito, rispetto al 2008, passando dal 55,37%, citato anno 2008, al 50,57% dell'anno 2009.

Considerato quanto riferito nelle deduzioni prodotte dall'Amministrazione ed emerso dall'attività istruttoria, la Corte ritiene di dovere evidenziare quanto segue:

- 1) il debito fuori bilancio, regolato all'art.194 del T.U.E.L., consistente in obbligazione pecuniaria riferibile all'ente assunta in violazione delle norme che disciplinano gli impegni di spesa, costituisce un'eccezione ai principi espressi dall'art.191 del T.U.E.L. Ne consegue che gli enti locali devono adoperarsi al massimo per attivare procedimenti di spesa rispettosi della regola generale e non ricorrere, con frequenza e per importi notevoli, a debiti fuori bilancio che per conformazione legale hanno natura eccezionale;
- 2) negli enti sottoposti al patto di stabilità interno, le spese per il personale, a decorrere dall'anno 2007, non sono più soggette a tetti di spesa ma concorrono autonomamente al conseguimento del miglioramento del saldo finanziario così come previsto dall'art.1, commi 577 e ss., della legge finanziaria 2007. In tale quadro normativo l'art.1, comma 557, della legge finanziaria 2007 assume particolare rilievo perché indica lo specifico obiettivo



del contenimento di tale spesa, consentendo agli enti locali di intraprendere un'ampia tipologia di interventi per conseguire l'obiettivo fissato dalla legge.

Ciò comporta che nell'esame dei rendiconti degli enti locali la Corte deve controllare se l'ente locale ha, e in che misura, adottato gli interventi previsti dal citato art.1, comma 557, legge finanziaria 2007, per conseguire l'obiettivo del contenimento della spesa per il personale, atteso che lo stesso costituisce un elemento fondamentale per il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Dalla documentazione esaminata è risultato che la spesa per il personale, pur avendo il Comune attuato diversi interventi diretti al suo contenimento, è stata superiore rispetto a quella sostenuta nel 2008.

Si ritiene, quindi, di dovere richiamare l'attenzione dell'ente sulla necessità di continuare nel percorso già intrapreso a seguito della delibera della Giunta Comunale n. 68 del 6/8/2008 di razionalizzazione e snellimento della struttura amministrativa e burocratica.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione del controllo per la Regione siciliana, relativamente al bilancio consuntivo 2009 del Comune di Barrafranca accerta:

- 1) la mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge;
- 2) il mancato rispetto di limiti di spesa per il personale previsto dall'art.1, comma 557, della L. 296/2006.



DISPONE

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e al Presidente del collegio dei revisori del Comune di Barrafranca.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12/5/2011



L'ESTENSORE

(Alessandro Speranteo)




IL PRESIDENTE

(Rita Arrigoni)



Copia conforme all'originale
Il Dirigente
Dott. Salvatore Di Stefano

IL DIRIGENTE



3.



COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

PROTOCOLLO
GENERALE


NUMERO 0009423 DEL 07/06/2012



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO
IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI



0005065-07/06/2012-SC_SIC-R14-P

Al Sig. Presidente
del Consiglio Comunale di
BARRAFRANCA (EN)

Al Sig. Sindaco del Comune
di
BARRAFRANCA (EN)

All'Organo di Revisione
del Comune di
BARRAFRANCA (EN)

FAX N 0934 - 46 75 61
TEL N 0934 - 49 60 11

comune.barrafranca@pec.aruba.it

Comune di Barrafranca

Prot. Gab. n. 1702 del 07/06/2012

Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali - Rendiconto 2010: adempimenti ai sensi dell'art. 1,
comma 168, L. 266/2005 (legge finanziaria 2006).
- Trasmissione deliberazione n. 155/2012/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n. 155/2012/PRSP adottata dalla
Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del
24 MAGGIO 2012 (ore 9,30).

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei
destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente
indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

Maria D. Frascas
[Signature]

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 24 maggio 2012, composta dai seguenti magistrati:

Rita Arrigoni	- Presidente
Stefano Siragusa	- Consigliere – relatore
Francesco Albo	- Primo Referendario
Paolo Bertozzi	- Referendario
Sergio Vaccarino	- Referendario

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;


visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto l'art. 1, commi 166, 167 e 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, in particolare, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 130/2011/INPR avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2010";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 3 agosto 2011, con la quale è stata comunicata al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Barrafranca (EN) l'adozione della precitata delibera n. 130;



vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 125/2012/CONTR. in data 16 maggio 2012, con la quale la Sezione del controllo è stata convocata il giorno 24 maggio 2012 per gli adempimenti di cui al menzionato art.1, comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

udito il relatore Consigliere dott. Stefano Sragusa;


L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, al fine della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo intestata dalla legge alla Corte, essendo la stessa volta a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive ritenute idonee.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 179/2007, trova il proprio fondamento costituzionale negli artt. 100, ma anche art. 81 Cost., 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione, e tiene anche conto del nuovo assetto istituzionale derivante dalla riforma del titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3/2001).

In armonia con i principi autonomistici sanciti da tale riforma costituzionale, esso ha natura non "interdittiva", bensì "collaborativa" in quanto mira, nell'interesse del singolo ente e dello Stato - comunità, a rappresentare agli organi elettivi la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo che l'ente stesso possa responsabilmente assumere le decisioni più opportune, attraverso un virtuoso processo di autocorrezione.

Dalla finalizzazione di tale controllo alla verifica del rispetto di vincoli di natura squisitamente finanziaria è agevole comprendere come il riscontro, che in questa sede si compie, miri fondamentalmente a fare emergere quelle anomalie e disfunzioni che siano in grado di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio, non consentendo all'ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali di finanza pubblica. Pertanto la gravità della irregolarità va fondamentalmente riferita, nell'ambito dell'analisi che si compie in



questa sede alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, con particolare attenzione anche alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, all'osservanza del vincolo all'indebitamento ex art. 119 Cost., all'osservanza delle limitazioni previste in materia di spese per il personale ed in generale a comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria dell'ente che siano in grado di refluire negativamente sulla capacità, attuale o futura, di conservazione degli equilibri di bilancio.

In data 13 aprile 2012, l'organo di revisione del Comune di Barrafranca ha trasmesso la menzionata relazione. Nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1 commi 166 e ss. della L. 266/2005, questa Sezione esaminata la citata relazione ha formulato la richiesta di numerosi chiarimenti. Nonostante alcune delle risposte fornite siano risultate esaustive, permangono le seguenti criticità:

1. Il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2010 (02/08/2011); tale documento è stato approvato dal Commissario ad acta con ulteriori oneri a carico dell'Ente;
2. la presenza di anticipazioni di cassa inestinte al termine dell'esercizio 2010 e la riproposizione della medesima problematica anche nell'esercizio 2011;
3. la presenza di consistenti debiti fuori bilancio riconosciuti (euro 562.444,40) inerenti l'acquisizione di beni e servizi senza il relativo impegno di spesa (art.194, lett. e TUEL), Questa tipologia di debiti fuori bilancio ha fatto sistematicamente registrare importi elevatissimi nel triennio 2008/2010;
4. la mancata predisposizione del rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa previsto all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
5. l'imputazione alle partite di giro (alla voce "Altre per servizi c/terzi") di somme molto consistenti non pertinenti con possibili refluenze sul calcolo del saldo finanziario al fine del rispetto del patto di stabilità interno;
6. il mancato aggiornamento dell'inventario dei beni immobili;
7. il mancato rispetto dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 relativamente alla spesa per il personale in presenza, nell'esercizio 2010, di proroghe e rinnovi contrattuali;
8. la mancata adozione di misure correttive a seguito delle deliberazioni di questa Sezione nn. 333/2010 e 63/2011 relative, rispettivamente, al bilancio preventivo 2010 e al consuntivo 2009;



All'adunanza pubblica del 24 maggio 2012, per l'Amministrazione, che non ha fatto pervenire memorie, era presente il Rag. Antonio Zuccalà - Capo del II settore funzionale economico finanziario su delega del Sindaco, il quale ha controdedotto affermando, in primo luogo, che l'approvazione in ritardo del rendiconto 2010 da parte del commissario ad acta è da ricondurre al Consiglio comunale che ne aveva inizialmente respinto l'approvazione; in relazione alle anticipazioni di cassa, che il loro utilizzo si è reso necessario a causa dell'esaurimento dell'utilizzo dei flussi di cassa dei fondi aventi destinazione specifica; in merito ai debiti fuori bilancio che si tratta, per la massima parte, di debiti rateizzati relativi al 2009; che la spesa del personale risulta aumentata a causa della contabilizzazione nella voce relativa degli emolumenti del personale precario.

La Sezione, pur prendendo atto di quanto riferito dall'Ente, deve tuttavia confermare la presenza delle criticità oggetto di rilievo.

In primo luogo il Collegio osserva che una gestione di competenza condotta con il costante utilizzo di anticipazioni di cassa è indice di una scarsa capacità di programmazione degli impegni di spesa che non trovano adeguata copertura nelle entrate. Si tratta di una condizione che va attentamente monitorata anche alla luce della riproposizione della situazione nell'esercizio 2011.

La Sezione evidenzia che tale modo di procedere contrasta con i principi di sana gestione finanziaria e che, se reiterato nel tempo, è sicuramente indice di una difficoltà finanziaria che richiede una particolare attenzione nella gestione degli esercizi futuri.

Avuto riguardo ai debiti fuori bilancio, si evidenzia che il permanere di tale situazione nell'ultimo triennio è incompatibile con il principio di universalità del bilancio. In particolare, per quanto riguarda l'importo di euro 562.444,40, riconosciuto dall'Ente quale debito fuori bilancio finalizzato all'acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa, ai sensi del comma 1 lett. e) dell'art. 194 TUEL, si osserva che, in considerazione della sua elevata consistenza, avrebbe dovuto essere attentamente valutato in ordine alla sua attitudine a determinare una diversa modulazione in bilancio delle risorse programmate. Il riconoscimento di un debito fuori bilancio appare, infatti, nel caso di specie, idoneo a falsare l'equilibrio del bilancio.

Tale criticità si riconnette anche alla contabilizzazione alle partite di giro di pagamenti non pertinenti.

Nella tabella di dettaglio nell'ambito dell'Istruttoria, elaborata dai Revisori del Comune di Barrafranca relativamente ai "servizi per conto di terzi" sono, infatti, indicate voci che non rientrano nell'elencazione tassativa contenuta nel principio contabile n. 2, punto 25. In particolare, si segnalano le voci: "fondi XXVI carnevale", "rimborso utenza", e "anticipazioni di cassa varie".

Osserva la Sezione che nei servizi per conto terzi l'attività dell'Ente è meramente strumentale alla realizzazione di interessi di altro soggetto, trattandosi di compiti estranei alla

proprie funzioni, ed è proprio questo che caratterizza le spese come partite di giro, circostanza che non si rinviene nei casi riportati.

L'allocazione tra le partite di giro di poste contabili che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio costituisce una grave irregolarità contabile perché non consente una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione e potrebbe comportare un'elusione del rispetto del patto di stabilità, atteso che le partite di giro non sono computate dal legislatore al fine del calcolo dei saldi.

La Sezione evidenzia, infatti, che il patto di stabilità prende in considerazione gli accertamenti e gli impegni solo per le entrate e le spese correnti, mentre per quelle in conto capitale vengono in rilievo le riscossioni e i pagamenti, sicché per verificare il rispetto del patto di stabilità è indispensabile procedere all'esatta allocazione contabile delle somme sopra indicate.

Permangono anche le criticità relative ai punti 4, 5, 6 e il mancato rispetto dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, in quanto l'Ente non ha intrapreso alcuna azione al fine di contenere la spesa del personale.

Conclusivamente, alla luce delle giustificazioni fornite dall'Ente, questa Sezione, con riferimento ai punti specificati, osserva che sussistono profili di criticità tali da incidere sui futuri equilibri di bilancio.

P. Q. M.


Il Collegio accerta con riferimento all'esercizio finanziario 2010 il mancato superamento, per i motivi sopra illustrati, delle criticità indicate ai punti da 1 a 8 del deferimento

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'organo di revisione del Comune di Barrafranca (EN) per le necessarie misure correttive, sulla cui adozione è chiamata a vigilare anche questa Sezione.


L'ESTENSORE

(Stefano Stragusa)




IL PRESIDENTE

(Rita Arrigoni)



Depositata il

7 GIU. 2012

IL DIRIGENTE
Comune di Barrafranca


REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione del controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 23 maggio 2013, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Anna Luisa Carra	- Consigliere
Paolo Bertozzi	- Referendario - Relatore

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);


visto, in particolare, l'art 1, comma 610, della stessa legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale espressamente dispone che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

visti l'art. 6, comma 2, e l'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

viste le "Linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011", approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 10/AUT/2012/INPR;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 204/2012/INPR del 30 luglio 2012 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-



finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011";
vista la nota del Presidente della Sezione del controllo per la Regione Siciliana del 21 agosto 2012, con la quale è stata inoltrata al Sindaco del Comune di **Barrafranca** (EN) e all'Organo di revisione la suindicata deliberazione n. 204/2012/INPR, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione;
esaminata la relazione dell'Organo di revisione contabile del Comune di Barrafranca e le risultanze dell'attività istruttoria;
vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 248/2013/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 23 maggio 2013 per gli adempimenti di cui all'art. 148 bis del TUEL;
udito il relatore Referendario dott. Paolo Bertozzi;
udito il rag. Antonio Zuccalà, capo del II settore funzionale economico finanziario del Comune di Barrafranca.

* * *


L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni



nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

* * *


Con note del 15 gennaio 2013 e del 29 gennaio 2013 l'Organo di revisione del Comune di Barrafranca ha trasmesso a questa Sezione regionale del controllo della Corte dei conti le relazioni relative al rendiconto dell'esercizio 2011 e al bilancio di previsione dell'esercizio 2012.

Dall'esame delle relazioni stesse e dai risultati della successiva attività istruttoria è emerso che la gestione finanziaria dell'ente presenta evidenti profili di criticità suscettibili di pregiudicare l'equilibrio finanziario.


Sono state rilevate, in particolare, le seguenti criticità:

I. RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2011.

1. il mancato invio dei provvedimenti attestanti l'adozione delle misure correttive in merito alla pronuncia emessa sul rendiconto dell'esercizio 2010;
2. il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2011 intervenuta oltre il termine previsto dall'art. 227, comma 2, del TUEL;



3. il consistente utilizzo di entrate non ripetitive per la copertura di spese correnti non aventi la medesima natura;
4. profili di criticità relativamente alla gestione dei residui, per i quali si riscontra:
 - il volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiori al 42% delle entrate accertate nei medesimi titoli, escluso il valore dell'addizionale Irpef (indice parametro obiettivo enti strutturalmente deficitari n. 2);
 - il volume dei residui passivi complessivi del titolo I superiore al 40% della spesa corrente impegnata nel 2011 (indice parametro obiettivo enti strutturalmente deficitari n. 4);
 - l'ammontare dei residui attivi relativi ai titoli I e III superiore al 65% degli accertamenti in competenza ai medesimi titoli (indice parametro obiettivo enti strutturalmente deficitari n. 3);
 - la consistenza dei residui attivi al titolo VI anni 2008 e antecedenti, in misura considerevole, imputabile prevalentemente a somme anticipate per conto di Sicliacque e per manutenzione rete idrica, tale da sollevare dubbi sulla veridicità e attendibilità delle partite conservate nella gestione residui con ripercussioni negative sul risultato di amministrazione;
5. una percentuale di riscossione molto ridotta nell'attività di recupero dell'evasione tributaria con particolare riferimento all'ICI;
6. il deficit di cassa e il conseguente ricorso ininterrotto ad anticipazione di tesoreria, inestinta a fine esercizio con uno scoperto al 31/12/2011 pari a euro 843.142,44 ed un aggravio di oneri a titolo di interessi pari a euro 13.702,04;
7. l'assenza di accantonamenti per fare fronte ai minori trasferimenti in conseguenza dell'anticipazione di euro 600.000 accordata dalla Regione;
8. il consistente ammontare dei debiti fuori bilancio non riconosciuti nell'esercizio pari ad euro 3.966.891,85 di cui circa 1.800.000 nei confronti dell'Ato Ennauno S.P.A., con possibili refluenze sul calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2011;
9. la mancata adozione, da parte dell'ente di specifiche misure dirette ad evidenziare la tempestività dei pagamenti come previsto dall'art. 9 comma del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n.102;
10. il mancato contenimento delle spese secondo il disposto di cui all'art. 6, commi 7 e 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
11. in merito alle spese per il personale, il mancato rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, con un'incidenza della suddetta spesa rispetto alla spesa corrente pari al 57,81% in presenza di proroghe e di rinnovi di contratti a tempo determinato;



12. la non corretta imputazione all'interno della voce "altre per servizi conto terzi" di talune tipologie di spesa non in linea con il principio di tassatività richiamato dal principio contabile n. 2 punto 25;
13. il mancato aggiornamento dell'inventario dei beni immobili;
14. profili di criticità inerenti gli organismi partecipati dal Comune con particolare riferimento alla assenza di informazioni e alla mancata adozione della deliberazione di ricognizione degli organismi partecipati di cui all'art. 3 comma 27 legge 244/2007;
15. la condizione di ente strutturalmente deficitario per l'esercizio 2011, ai sensi dell'art. 242 del TUEL;

II. BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2012.


1. il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione 2012;
2. l'inattendibilità delle previsioni di spesa e la rilevazione di un disavanzo di parte corrente coperto con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ed altre entrate di carattere straordinario;
3. la necessità di effettuare una puntuale verifica, a livello previsionale, del rispetto del patto di stabilità, atteso che dai dati comunicati non sembrerebbe rispettato;
4. la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti di ammontare rilevante e di debiti in attesa di riconoscimento;
5. il mancato contenimento delle spese secondo il disposto di cui all'art. 6, commi 7 e 8, del decreto legge 78/2010 ;
6. l'elevata incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente (46,94%) ed il mancato contenimento in sede previsionale dell'obiettivo di riduzione della spesa per il personale;
7. la mancata redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

* * *

La Sezione, prendendo atto di quanto dichiarato dal rappresentante dell'amministrazione intervenuto in adunanza, ritiene di dover confermare la sussistenza delle criticità segnalate sulla base delle considerazioni di seguito riportate.

I. RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2011.

1. Si deve preliminarmente rilevare che questa Sezione, con la deliberazione n. 155/2012/PRSP del 7 giugno 2012, emessa all'esito del controllo sul rendiconto della gestione dell'esercizio 2010 del Comune di Barrafranca, aveva accertato la presenza delle seguenti criticità: 1. la tardiva approvazione del rendiconto; 2. la presenza di anticipazioni di cassa inestinte al termine dell'esercizio; 3. la presenza di consistenti debiti fuori bilancio; 4. la mancata predisposizione del rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa previsto all'art. 9 del D.L. 78/2009; 5. l'imputazione alle partite di giro (alla voce "Altre per servizi c/terzi") di somme molto consistenti non pertinenti con possibili referenze



sul calcolo del saldo finanziario ai fini del rispetto del patto di stabilità interno; 6. il mancato aggiornamento dell' inventario dei beni immobili; 7. il mancato rispetto dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 relativamente alla spesa per il personale; 8. la mancata adozione di misure correttive a seguito delle pronunce specifiche sul bilancio di previsione del 2010 e sul consuntivo del 2009.

Alla predetta deliberazione, ritualmente comunicata al Presidente del Consiglio comunale, oltre che al Sindaco e all'Organo di revisione, non è seguita alcuna comunicazione da parte dei competenti organi comunali sull'adozione delle "necessarie misure correttive" richiesta dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Si precisa, al riguardo, che l'adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità accertate nelle pronunce specifiche emanate dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti costituisce un preciso adempimento imposto dalla legge a carico degli enti locali al fine di ricondurre la gestione finanziaria a parametri di legittimità e regolarità contabile.

L'inadempimento del predetto obbligo appare particolarmente grave in considerazione della rilevanza delle criticità riscontrate ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio dell'ente e della grave situazione finanziaria in cui è venuto a trovarsi il Comune in conseguenza della mancata rimozione delle stesse come emerge dalle relazioni sul rendiconto del 2011 e sul bilancio di previsione del 2012.

2. La Sezione deve rilevare la tardiva approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2011, intervenuta in data 27 agosto 2012, oltre la scadenza del termine del 30 aprile stabilito dall'art. 227, comma 2, del TUEL.

Si evidenzia che il predetto termine è stato fissato dalla legge in considerazione della rilevanza che l'approvazione del rendiconto riveste nell'intero "ciclo di bilancio" dell'ente locale.

Il rendiconto, infatti, oltre a costituire il documento attraverso il quale l'amministrazione dimostra i risultati della gestione trascorsa, costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria.

La mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge costituisce il sintomo di una gestione non corretta che può anche comportare preclusioni e conseguenze pregiudizievoli per le finanze dell'ente quali: l'impossibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione per le finalità di cui all'art. 187 del TUEL; l'impossibilità di ricorrere all'indebitamento secondo quanto disposto dall'art. 203, comma 1, lett. a) del TUEL con riferimento all'approvazione del rendiconto del penultimo anno precedente; la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno di riferimento ai sensi dell'art. 161 del TUEL; la condizione di ente locale strutturalmente deficitario, assoggettato ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi (principio contabile n. 3.19).



Si deve peraltro rimarcare che l'importanza della tempestività nell'adozione di tale documento di bilancio è stata recentemente ribadita dall'art. 3, comma 1, lettera l) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 che, con l'introduzione del comma 2 bis nel corpo dell'art. 227 del TUEL, ha esteso alla mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge la procedura di cui all'art. 141 dello stesso TUEL comportante la nomina del Commissario ad acta e lo scioglimento del Consiglio comunale.

In ragione di quanto sopra, si invita l'amministrazione a porre in essere, per il futuro, tutte le attività propedeutiche e strumentali al rendiconto in tempi tali da consentirne l'approvazione entro i termini di legge.

3. La relazione dell'Organo di revisione ha posto in evidenza un rilevante squilibrio tra le entrate (euro 563.189,81) e spese (euro 94.073,14) aventi carattere non ripetitivo (quadro al punto 1.3 del questionario trasmesso).

Si segnala al riguardo che le entrate non ripetitive, seppur utilizzabili nell'ambito del singolo esercizio, non forniscono, per loro stessa natura, alcuna garanzia che si ripropongano nella stessa misura negli esercizi successivi.

La destinazione di entrate straordinarie al finanziamento di spese ripetitive, pertanto, deve essere improntata a criteri di massima prudenza, già in fase di previsione e di accertamento, onde scongiurare che la mancata realizzazione delle stesse possa compromettere i futuri equilibri di bilancio dell'ente.

4. Dal dati contenuti nel rendiconto, come riportati nella relazione dell'Organo di revisione, emergono rilevanti criticità relative alla gestione dei residui.

Si deve rilevare, in primo luogo, che l'ente ha mantenuto nel conto del bilancio, al termine dell'esercizio, residui attivi per euro 7.788.168,09 e i residui passivi per euro 6.401.707,74.


I residui attivi di parte corrente dei titoli I e III risultano pari ad euro 4.976.334,56 e rappresentano il 64 per cento del totale.

Di questi, 2.248.475,60 euro provengono dalla gestione di competenza e 2.727.858,96 euro dalla gestione dei residui dei precedenti esercizi finanziari.

Il rappresentate dell'amministrazione intervenuto in adunanza ha dichiarato che i residui attivi dei titoli I e III sono riferibili, rispettivamente, ai ruoli TARSU e al Servizio Idrico, questi ultimi, peraltro, interamente riscossi nel corso dell'esercizio 2013.

Si deve in ogni caso rilevare che l'elevata incidenza dei predetti residui rispetto al corrispondente ammontare delle entrate accertate per i medesimi titoli comporta il superamento da parte dell'ente dei parametri di deficitarietà di cui ai numeri 2) e 3) del Decreto Ministeriale 24 settembre 2009, denotando una scarsa capacità di riscossione di entrate proprie e crediti con inevitabili conseguenze negative sulla disponibilità di cassa.

Oltre il limite del 40 per cento fissato dal parametro di deficitarietà n. 4) si attesta l'ammontare dei residui passivi del titolo I, pari ad euro 3.755.589,94, rispetto al totale degli impegni della spesa corrente registrati nel corso dell'esercizio, circostanza che costituisce



tra l'altro, sintomo delle difficoltà dell'ente a provvedere al tempestivo pagamento dei propri debiti.

Di euro 208.275,00 risulta l'ammontare dei residui attivi del titolo VI corrispondenti ad entrate accertate in esercizi anteriori al 2007, imputabili principalmente, secondo quanto dichiarato dal rappresentante dell'amministrazione, alle somme anticipate per conto della Società Siciliaque Spa per manutenzione della rete idrica.

Il mantenimento in bilancio di residui attivi, specie se riferibili ad esercizi risalenti nel tempo, deve ritenersi subordinato ad una corretta verifica, oltre che dell'astratta esigibilità, anche della concreta riscuotibilità degli stessi nonché dei motivi della loro mancata riscossione.

I principi contabili e le disposizioni di legge che regolano la formazione del rendiconto impongono che i residui non esigibili o non riscuotibili siano stralciati dal conto del bilancio ed inseriti nel conto del patrimonio per poi essere definitivamente eliminati dalle scritture contabili al compimento del termine di prescrizione.

Residui inesigibili o comunque non riscuotibili mantenuti nel rendiconto incidono necessariamente sulla veridicità e attendibilità delle partite conservate nella gestione residui con ripercussioni negative sul risultato di amministrazione.

La Sezione, prendendo atto di quanto dichiarato e riservandosi di verificare le riscossioni intervenute nel corso del corrente esercizio in sede di verifica delle misure adottate dall'ente, raccomanda comunque al Comune di adottare tutti i provvedimenti necessari potenziare l'attività di riscossione.


5. I predetti provvedimenti appaiono necessari, in particolare, per migliorare le riscossioni derivanti dal recupero dell'evasione tributaria sull'ICI realizzate in misura decisamente inferiore rispetto alle previsioni di bilancio come riportato nella relazione sul rendiconto.

6. La Sezione deve rilevare inoltre che, secondo quanto emerso dalla relazione dell'organo di revisione, l'ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 365 giorni nel corso del 2011 con uno scoperto a fine esercizio di euro 843.142,44 e maturando interessi passivi per euro 13.702,04.

Si ricorda al riguardo che, ai sensi dell'art. 222 del TUEL, il tesoriere su richiesta dell'ente, corredata dalla deliberazione della giunta, può concedere allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Si deve tuttavia rimarcare che tale forma di finanziamento, ancorché rispettosa dei predetti limiti, dovrebbe rappresentare una operazione eccezionale consentita all'ente per superare momentanee deficienze di cassa e non rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale.

L'azione, soprattutto se reiterata nel tempo e per importi rilevanti, oltre a produrre un aggravio finanziario per l'ente, derivante dagli interessi passivi che maturano sulla somma concessa in anticipazione per il periodo di utilizzo, costituisce il sintomo di un'evidente



squilibrio di bilancio, in particolare della gestione di competenza, denotando l'incapacità dell'ente di riscuotere le entrate accertate in misura ragionevolmente sufficiente a provvedere con tempestività alle proprie necessità di spesa, senza ricorrere all'indebitamento.

Né del resto il Comune sembra in grado di far fronte ai momentanei squilibri di cassa con l'utilizzo dei fondi a specifica destinazione nel rispetto della normativa prevista dall'art. 195 del TUEL.

L'anticipazione usufruita senza soluzione di continuità, viene in questo modo a trasformarsi in una forma di debito di medio termine che comporta l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 119 della Costituzione in ordine all'utilizzo dell'indebitamento.

Appare quindi necessario che l'amministrazione, valutate attentamente le cause che hanno determinato una costante carenza di liquidità, provveda ad attivare tutte le misure necessarie per limitare il ricorso alle anticipazioni di cassa, a cominciare da una pronta riscossione delle entrate accertate e dei residui.

La criticità segnalata trova del resto conferma nel superamento del relativo parametro di deficitarietà strutturale per essere l'ammontare delle anticipazioni non rimborsate alla chiusura dell'esercizio superiore al 5 per cento delle entrate correnti.

7. L'organo di revisione del Comune di Barrafranca ha segnalato, quale ulteriore profilo di criticità nella gestione finanziaria dell'esercizio 2011, l'assenza di accantonamento delle somme necessarie per fare fronte ai minori trasferimenti di 200.000 euro all'anno per tre anni da parte della regione a seguito delle maggiori entrate al Titolo II dovute all'anticipazione di euro 600.000 a valere su fondo delle autonomie.

Il rappresentante dell'amministrazione ha precisato sul punto che l'ammontare dell'anticipazione concessa dalla regione sarà scontata con la decurtazione dei trasferimenti dal fondo delle autonomie, senza necessità quindi che l'ente provveda a particolari accantonamenti.


La Sezione, nel rimarcare la necessità che l'ente, a fronte della decurtazione dei trasferimenti regionali provveda ad opportune riduzioni di spesa per i prossimi esercizi finanziari, prende atto di quanto dichiarato dal rappresentante, richiedendo la produzione, in sede di verifica delle misure correttive, della documentazione relativa all'anticipazione concessa dalla Regione.

3. Particolarmente critica risulta la situazione relativa ai debiti fuori bilancio riconosciuti e ancora da riconoscere alla chiusura dell'esercizio 2011.

L'ente nel corso del 2011 ha provveduto a riconoscere debiti fuori bilancio per euro 135.328,51.

I debiti ancora da riconoscere al termine dell'esercizio sono pari ad euro 133.123,03.

Molto elevato risulta l'ammontare delle passività potenziali indicate nella relazione sul rendiconto nella somma di euro 3.347.270,51.



Il funzionario comunale ha precisato che si tratta di passività potenziali derivanti da una informazione non corretta fornita ai revisori dei conti, risultando i debiti fuori bilancio effettivamente riconoscibili dall'ente di importo notevolmente inferiore.

Si ritiene opportuno segnalare al riguardo che la presenza di debiti fuori bilancio costituisce, di regola, il risultato di una sottostimata previsione delle spese dell'ente, imputabile ad una inadeguata programmazione finanziaria.

Si comprende pertanto come dall'emergere di tali passività possa derivare un'alterazione degli equilibri di bilancio dell'ente ogni qualvolta che le sopravvenute esigenze di spesa si rivelino superiori rispetto ai finanziamenti stanziati con la conseguente necessità di dover reperire ulteriori mezzi di copertura.

Di qui la necessità di effettuare una attenta ricognizione di tutte le situazioni suscettibili di provocare esborsi, anche in riferimento all'eventuale contenzioso in atto, e a porre in essere le misure idonee ad evitare aggravii di spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio.

E' di tutta evidenza, infatti, che il contenzioso in cui è parte l'ente in qualità di convenuto comporta l'esistenza di passività potenziali che potrebbero trasformarsi in debiti fuori bilancio tutte le volte che un giudizio si concluda con una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro.


In ossequio al generale principio di prudenza che deve sempre ispirare la gestione finanziaria e ai più specifici principi contabili degli enti locali, l'ente dovrebbe disporre appositi accantonamenti nell'avanzo di amministrazione in modo da sterilizzare gli effetti derivanti da un'eventuale sopravvenienza passiva.

Alla luce delle predette considerazioni si richiede all'ente di presentare in sede di predisposizione delle misure correttive una precisa quantificazione dei debiti fuori bilancio da riconoscere e delle passività potenziali suscettibili di procurare esborsi da parte del Comune, provvedendo ai necessari accantonamenti.

9. E' stata ulteriormente rilevata la mancata adozione da parte dell'ente di specifiche misure dirette ad evidenziare la tempestività dei pagamenti come previsto dall'art. 9 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

Si deve rilevare come tale omissione, oltre a rappresentare la violazione di un preciso obbligo sancito dalla legge, rende difficoltosa la verifica in ordine alla sussistenza di eventuali situazioni debitorie, di ritardi nei pagamenti e di eventuali comportamenti elusivi della disciplina relativa al patto di stabilità. La norma prevede infatti che "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica" e la violazione di quest'obbligo di accertamento "comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa".

Si richiede quindi all'amministrazione comunale di provvedere, senza ulteriore indugio, a quanto richiesto dalla legge.



10. Per quanto riguarda il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 6, commi 7 e 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 con riferimento alle spese sostenute per "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza", "missioni", "acquisto, manutenzione, noleggio autoveicoli, la Sezione deve confermare la criticità riscontrata.

Si ricorda al riguardo che il rispetto dei suddetti limiti di spesa, oltre a ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sugli equilibri di bilancio, costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica al quale gli enti debbono dare concreta attuazione.

Al riguardo è utile ricordare che la Corte Costituzionale con sentenza n. 139 del 4 giugno 2012 ha ritenuto le norme in questione costituzionalmente legittime, trattandosi di un limite complessivo di riduzione che lascia agli enti ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa nel senso che, determinato il volume complessivo delle riduzioni, ogni ente ha la possibilità di decidere su quali voci effettuarle.

11. La Sezione deve rilevare inoltre che, anche nell'esercizio finanziario 2011, il Comune non ha rispettato il limite di spesa imposto dall'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La spesa di personale riportata nel rendiconto 2011, come emerge dal questionario compilato dall'organo di revisione, ammonta, al netto delle componenti escluse dal computo dei limiti di legge, ad euro 4.817.913,05, risultando pertanto ancora superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2010 pari ad euro 4.626.479,54.


Si ribadisce al riguardo che, a seguito dell'avvenuta abrogazione dell'art. 8, comma 4, della legge Regionale n. 6 del 2009, nel novero delle voci da prendere in considerazione ai fini del calcolo del limite di spesa in materia devono essere necessariamente incluse anche quelle relative alla stabilizzazione del personale ex LSU a carico della regione.

Si deve ulteriormente rilevare che l'incidenza della stessa rispetto al totale della spesa corrente permane particolarmente elevata, attestandosi ad una percentuale prossima al 58 per cento, ciò che ha determinato, tra l'altro, il superamento del relativo parametro di deficitarietà strutturale.

Tale condizione, oltre a comportare il divieto di procedere a nuove assunzioni ai sensi dell'art. 14, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, costituisce indubbiamente un fattore di eccessiva rigidità strutturale del bilancio suscettibile di incidere negativamente sull'efficienza e sull'efficacia della gestione finanziaria, comprimendo di fatto le risorse che il Comune può impiegare per le proprie finalità istituzionali a favore della cittadinanza.

12. Si deve ancora rilevare l'irregolare allocazione nel capitolo residuale "altre per servizi-conto terzi" dalle voci di spesa elencate nel quadro di cui al punto 1.11 della relazione sul rendiconto per un totale di euro 2.351.019,70.

Si precisa al riguardo che l'art. 168 del TUEL stabilisce che le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economici, e che costituiscono al tempo stesso



un debito ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui all'articolo 150.

Il principio contabile n. 2, approvato il 18 novembre 2008, al punto 25, specifica, inoltre, che le entrate e le spese da servizi conto terzi riguardano tassativamente:

- a) le ritenute erariali, ad esempio le ritenute d'acconto IRPEF, ed il loro riversamento nella tesoreria dello Stato;
- b) le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, assistenziale o per conto di terzi, come ad esempio le ritenute sindacali o le cessioni dello stipendio, ed il loro riversamento agli enti previdenziali, assistenziali ecc.;
- c) i depositi cauzionali, ad esempio su locazioni di immobili, sia quelli a favore dell'ente sia quelli che l'ente deve versare ad altri soggetti;
- d) il rimborso dei fondi economici anticipati all'economista;
- e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;
- f) le entrate e le spese per servizi effettuati per conto di terzi, come ad esempio le elezioni europee, politiche, regionali o provinciali e le consultazioni referendarie non locali, se attivate dai comuni.


L'elencazione sopra esposta, di carattere tassativo, deve ritenersi espressione del principio generale secondo il quale è ammessa l'imputazione nei servizi in conto terzi solo delle entrate e delle spese che l'ente abbia posto in essere nell'interesse esclusivo di un altro soggetto e che, come tali, non siano riconducibili, nemmeno mediamente, alle finalità istituzionali dell'ente medesimo.

Quanto detto porta necessariamente ad escludere dal novero dei servizi in conto terzi tutte quelle poste che, pur costituendo al contempo un debito ed un credito, come richiesto dall'art. 168 del TUEL, realizzino anche un interesse proprio dell'ente e che quindi non possano essere riportate ai casi previsti dal principio contabile n. 2. 25.

Si evidenzia al riguardo, in particolare, che uno specifico interesse dell'ente locale ed in special modo del Comune, risulta di regola ravvisabile anche rispetto a spese disposte a fronte di finanziamenti provenienti da altri soggetti, pubblici e privati, finalizzati ad interventi a favore della comunità amministrata dall'ente medesimo.

La Sezione, nell'invitare l'amministrazione comunale ad attenersi alle indicazioni fornite evidenzia inoltre come l'errata contabilizzazione dei servizi conto terzi possa alterare le risultanze del bilancio, compromettendone la veridicità e l'attendibilità soprattutto con riferimento ai parametri di calcolo di diversi limiti di spesa che presuppongono la corretta allocazione di tutte le poste contabili (ad es. in materia di spese di personale, di ricorso all'indebitamento, di anticipazione di cassa, o con riferimento rispetto del patto di stabilità).

13. In ordine al mancato rinnovo inventariale, la Sezione, nel ricordare l'importanza che tale adempimento riveste ai fini della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale dell'ente, prende atto di quanto dichiarato dall'amministrazione e raccomanda di procedere



senza ulteriore indugio all'avvio della relativa procedura indispensabile anche ai fine della predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

14. La Sezione rileva, infine, che l'ente non ha fornito le sufficienti informazioni sugli organismi partecipati.

✓ Si ricorda al riguardo che l'ente locale è sempre tenuto ad esercitare una stretta vigilanza sulle società e sulle altre forme associative cui partecipata, assicurando il rispetto delle disposizioni di legge in materia, specie quelle relative al contenimento dei costi, anche al fine di evitare che da una gestione non proficua possano derivare pesanti ripercussioni sul bilancio dell'ente stesso.

L'obbligo di rendicontazione della gestione degli organismi partecipati è stato di recente ribadito dall'art. 148 bis, comma 2, del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ove si afferma che "le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Si deve ulteriormente riscontare la mancata adozione da parte dell'ente della deliberazione di ricognizione degli organismi partecipati di cui all'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


In forza della predetta disposizione il Comune avrebbe dovuto procedere, entro il termine di 36 mesi dall'entrata in vigore della legge, alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute e successivamente deliberare, ove tali partecipazioni non fossero strettamente inerenti alle attività istituzionali o a servizi di interesse generale o comunque non necessarie, la dismissione delle stesse.

Si invita pertanto l'ente ad acquisire tutte le informazioni riguardanti gli organismi partecipati ed a provvedere, nell'esercizio delle proprie prerogative di socio, agli adempimenti richiesti in materia dalla legge.

15. Diversi dei profili di criticità sopra descritti hanno trovato riscontro, come in parte già accennato, nel superamento di 5 dei 10 parametri definiti dal Decreto Ministeriale 24 settembre 2009 ai fini dell'accertamento della condizione di strutturale deficiarietà ai sensi dell'art. 242 del TUEL da riconoscersi pertanto all'ente alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011.

II. BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2012.

1. Si deve rilevare, in primo luogo, che l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 è intervenuta in data 19 novembre 2012, oltre il termine del 30° ottobre stabilito dalla legge.



La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dall'amministrazione, evidenzia l'importanza del rispetto del predetto termine, tanto più quanto esso sia stato differito ad esercizio abbondantemente inoltrato, anche al fine di non compromettere la proficuità delle funzioni di controllo assegnate a questa Corte sulla regolarità contabile e normativa delle previsioni di entrata e di spesa.

2. Dalla relazione dell'Organo di revisione emerge la presenza, in fase previsionale, di un elevatissimo disavanzo di parte corrente (-1.511.460,35) coperto con l'utilizzo, oltre che di entrate di carattere straordinario, dell'avanzo di amministrazione per un importo indicato nella misura di euro 1.386.460,35.

L'art. 162, comma 6, del TUEL prevede espressamente che, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione che nella successiva gestione, venga garantito l'equilibrio di parte corrente inteso quale saldo positivo o pareggio dato dalla differenza tra la somma dei primi tre titoli delle entrate e la somma delle spese correnti con quelle necessarie per il rimborso delle quote capitali dei mutui e dei prestiti obbligazionari.

Un saldo negativo evidenzia, viceversa, che l'ente impiega per l'ordinario funzionamento risorse maggiori di quelle accertate per detta finalità e che dunque è costretto, per finanziarle, a ricorrere a entrate in conto capitale, entrate straordinarie oppure all'avanzo di amministrazione.

Tale circostanza, oltre a determinare un'immediata contrazione della spesa per gli investimenti, comporta che, qualora sia mantenuto il medesimo livello di spesa, si producano, per effetto del progressivo consumo delle risorse impiegate, disavanzi di gestione e di amministrazione con la conseguente compromissione degli equilibri di bilancio dell'ente.


3. La Sezione deve rilevare, inoltre, il mancato rispetto, in sede previsionale, degli obiettivi posti dal Patto di Stabilità interno come si evince dai dati riportati nel quadro di cui al punto 5 della relazione.

Si osserva al riguardo che la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), nel disciplinare, agli articoli 30-32, il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, ne ha esteso l'applicazione, a decorrere dal 2013, agli enti con popolazione compresa tra i 1.001 ed i 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2014, alle unioni di comuni formate dagli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

E' stata, in altri termini, prevista un'estensione dei vincoli del patto di stabilità ad una platea più ampia di enti (cfr. Circolare della Ragioneria generale dello Stato 14 febbraio 2012, n.5).

L'assoggettamento degli enti di minori dimensioni alla disciplina del patto è finalizzata ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di cui agli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione.

Ai sensi del comma 18 dell'articolo 31 della legge 183/2012 il bilancio degli enti tenuti ad osservare la disciplina del patto di stabilità deve essere approvato iscrivendo le previsioni di



entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. Al fine di verificare l'osservanza di tale obbligo, l'ente è tenuto ad allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del calcolo del patto.

Viceversa, l'approvazione di un bilancio, seppur pluriennale, con previsioni di entrata e di spesa non coerenti con gli obiettivi del patto costituisce un'irregolarità contabile finanziaria cui l'ente è tenuto a porre tempestivamente rimedio.

4. La relazione dell'organo di revisione del Comune sul bilancio di previsione 2012 evidenzia l'esistenza di ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere per euro 557.202,57.

Si richiamano al riguardo le considerazioni sopra riportate.

5. Si riscontra inoltre, anche in fase previsionale, il mancato rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 6, commi 7 e 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 con riferimento alle spese sostenute per "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza", "missioni", "acquisto, manutenzione, noleggio autovetture, rispetto al quale si rinvia a quanto considerato in sede di esame sul rendiconto dell'esercizio 2011.

6. La Sezione prende atto, viceversa, della diminuzione delle spese di personale entro i limiti stabiliti dalla legge, risultante dalle previsioni di bilancio, riservandosi di verificarne l'effettiva realizzazione in sede di controllo sul rendiconto dell'esercizio 2012.

7. Si deve, infine, rilevare la mancata adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Si osserva al riguardo che l'adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce un obbligo legislativamente imposto, risultando funzionale alle esigenze della gestione e della valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente con effetti di ricognizione e di classificazione dei beni anche sotto il profilo della loro destinazione urbanistica.


Tali esigenze appaiono particolarmente evidenti in considerazione della necessità, rimarcata anche dal rappresentante dell'amministrazione, di procedere alla alienazione di parte del patrimonio comunale per far fronte al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

* * *

Dalle considerazioni sopra riportate emerge in maniera inequivocabile che la situazione finanziaria del Comune di Barrafranca presenta evidenti squilibri strutturali di bilancio suscettibili di provocarne il dissesto.

Si richiede pertanto che l'ente proceda, senza ulteriore indugio, ad adottare i provvedimenti necessari a rimuovere le criticità riscontrate e ripristinare gli equilibri di bilancio.

P. Q. M.



La Sezione del controllo per la Regione siciliana
accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità, con
riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.

ORDINA

che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente
deliberazione sia comunicata al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente - per
l'adozione dei provvedimenti necessari a rimuovere le irregolarità riscontrate, oltre che al
Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Barrafranca.

DISPONE

che l'ente trasmetta a questa Sezione i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità
riscontrate entro i termini di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL ai fini della relativa
verifica.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 23 maggio 2013.

L'ESTENSORE

(Paolo Bertozzi)

Paolo Bertozzi



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)

Maurizio Graffeo

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IL 12/9 LUG. 2013

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Maria Di Francesco)

Maria Di Francesco